

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2009

Criteri e modalita' di assegnazione di alloggi in affitto a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. (Ordinanza n. 3769). (09A05840)

(GU n. 117 del 22-5-2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti eventi sismici e la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, recanti primi interventi urgenti conseguenti ai predetti eventi sismici;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ed in particolare i commi 10 e 11, con i quali vengono dettate disposizioni concernenti l'azione del Commissario delegato per il reperimento di alloggi per le persone rimaste prive di abitazione;

Visto l'art. 1 del predetto decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che rinvia per l'attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri e le modalita' di assegnazione degli alloggi in questione;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato provvede a reperire, anche per il tramite dei sindaci interessati, alloggi ad uso abitativo non utilizzati, arredati e dotati di impianto di riscaldamento, nel territorio della regione Abruzzo.

2. Il rapporto di locazione e' disciplinato in base all'allegato schema di convenzione tipo aperta all'adesione dei proprietari degli immobili resi disponibili, per la locazione temporanea di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state

distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, i cui componenti dichiarino in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di non disporre di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio abruzzese.

3. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, in qualita' di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, provvedono ad assegnare le singole unita' abitative ai beneficiari secondo criteri di prioritarieta' che tengono conto dei seguenti requisiti: vicinanza dell'immobile al comune di residenza del beneficiario, numero dei componenti del nucleo familiare, presenza di persone disabili o portatori di handicap, di anziani e di minori di eta'.

4. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, gli assegnatari degli alloggi stipulano appositi contratti di locazione temporanea con i proprietari degli immobili in relazione ai quali i sindaci di cui al comma 3 provvedono al pagamento del canone indicato nel comma 5. La durata temporale della locazione e' di sei mesi, rinnovabile di ulteriori sei mesi, fino al limite di diciotto mesi complessivi. Il diritto di godimento dell'immobile locato cessa in ogni caso decorsi trenta giorni dalla comunicazione al locatore ed all'assegnatario della revoca dell'assegnazione dell'alloggio disposta dai sindaci per sopravvenuta dichiarazione di agibilita' dell'abitazione principale dell'assegnatario ovvero per effetto della ricostruzione della stessa. Non e' previsto alcun deposito cauzionale. Non e' consentita la sublocazione.

5. Il canone di locazione del contratto, a meno di diversa e specifica dichiarazione di congruita' acquisita dalla competente Agenzia del territorio, viene determinato, tenuto conto della misura della superficie coperta calpestabile, nella misura massima di seguito indicata:

- a) monolocale - 2 posti letto circa 30 mq - fino a € 400;
- b) bilocale - min. 3 posti letto circa 50 mq - fino a € 500;
- c) trilocale - min. 4 posti letto circa 60 mq - fino a € 600;
- d) quadrilocale - min. 5 posti letto circa 80 mq - fino a €

800.

6. Gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche (es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura ove del caso dei contatori, nonche' la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. I sindaci provvedono a comunicare al Dipartimento della protezione civile i relativi fabbisogni ai fini del trasferimento delle risorse occorrenti. I medesimi sindaci trasmettono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile un'analitica rendicontazione delle spese sostenute.

8. Gli assegnatari degli alloggi non possono godere dei benefici previsti dall'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2009

Il Presidente: Berlusconi

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO APERTA ALL'ADESIONE DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE USO ABITAZIONE TEMPORANEA ALLA POPOLAZIONE DELL'AREA ABRUZZESE COLPITA DALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009

L'anno 2009, il giorno _____ del mese di _____, presso gli uffici del Comune di _____:

- il Comune di _____, nella persona del funzionario all'uopo delegato _____, in seguito nominato "Amministrazione;

e

- il Sig./ Soc. _____ con residenza/sede in _____, Via _____, CF _____, in seguito chiamato "proprietario",

e

- il Sig. _____, nato a _____ il _____ con residenza in _____, Via _____, CF _____, beneficiario dell'assegnazione di una casa ad uso abitazione a titolo temporaneo per sé e per il proprio nucleo familiare composto da (indicare nome, cognome, data di nascita, grado di parentela)

_____ in quanto l'abitazione principale sita in _____, Via _____ n. _____ è stata distrutta /dichiarata inagibile con ordinanza sindacale n. _____ del _____ a causa del sisma del 6 aprile 2009, in seguito chiamato "assegnatario";

premesso

- che in data 6 aprile 2009 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2009, n. 81, concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine al predetto evento sismico e la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e seguenti, sono state disposte misure urgenti conseguenti al predetto evento sismico;



- che con l'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ed in particolare i commi 10 e 11, vengono dettate disposizioni concernenti l'azione del Commissario delegato per il reperimento di alloggi per le persone sgomberate, rinviando ai fini della relativa attuazione a provvedimenti da assumere ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto;
- che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009 i Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 sono nominati soggetti attuatori per garantire immediata effettività ai provvedimenti del Commissario delegato e la continuità dei servizi tecnico amministrativi comunali;
- che è stata acquisita da parte dell'Amministrazione la dichiarazione rilasciata dall'assegnatario, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, relativa alla mancanza di altra soluzione abitativa alternativa nel territorio abruzzese;
- che con provvedimento del _____, l'Amministrazione ha assegnato al Sig. _____, l'unità abitativa oggetto della presente convenzione;
- che è stato redatto un verbale da un tecnico dell'ufficio comunale, che viene sottoscritto dal proprietario ed allegato alla presente convenzione (all. 1), attestante l'ubicazione, la descrizione dei vani e catastale e lo stato dell'immobile, la consistenza dei beni mobili ed il loro stato, nonché la dotazione di utenze a norma di legge e funzionanti;
- che il corrispettivo richiesto è congruo in relazione alle caratteristiche dell'alloggio locato (Nota Agenzia del territorio che attesta la congruità ¹);

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Sig. _____, proprietario già descritto nelle premesse, concede in uso al Sig. _____ ed ai componenti del nucleo familiare sopra indicato, che accetta, l'immobile sito nel Comune di _____, Via _____ n. _____, scala _____, piano _____, int. _____, composto di vani _____ e servizi, con i relativi beni mobili che lo compongono, come meglio precisato nell'allegato verbale che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Sig. _____, assegnatario dell'immobile, dopo aver visitato i locali ed averli trovati idonei ed esenti da vizi e/o difetti visibili, si obbliga:

- a non sublocare l'immobile o a darlo in uso a terzi ed a qualunque titolo;
- a utilizzare l'immobile e le cose mobili che lo compongono con la diligenza del buon padre di famiglia;
- a non apportare alcuna modifica, addizione o miglioria senza il preventivo consenso scritto del proprietario;
- a riconsegnare l'immobile nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto salvo il normale deterioramento d'uso;
- a risarcire direttamente il proprietario per gli eventuali danni arrecati sia all'immobile sia ai beni mobili in esso contenuti e meglio specificati nell'elenco allegato;

¹ Da inserire solo nel caso di superamento degli importi massimi indicati in ordinanza.



- a corrispondere, personalmente e direttamente al proprietario in caso di ritardo nella riconsegna dell'immobile locato alla scadenza del contratto, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Comune dell'obbligo di restituzione dell'immobile, una penale pari ad € 40,00 (euro quaranta) al giorno, oltre all'indennizzo per abusiva occupazione;
- a rispettare il regolamento condominiale se esistente;
- a non compiere atti e tenere comportamenti che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile;
- a non esercitare nell'alloggio attività incompatibili con l'uso abitativo, o pericolose o antigiuridiche.

La violazione anche di uno solo dei seguenti obblighi comporterà la risoluzione, di diritto, della presente convenzione.

Art. 3

La convenzione è stipulata per mesi 6 (sei), con decorrenza dal _____ al _____, con possibilità di rinnovo tacito di ulteriori sei mesi e fino a 18 (diciotto) mesi complessivi.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere anticipatamente la presente convenzione, con comunicazione scritta, da inviare a mezzo raccomandata A/R all'assegnatario ed al proprietario con preavviso di almeno 30 giorni, della revoca dell'assegnazione dell'alloggio, anche per sopravvenuta dichiarazione di agibilità, ovvero per avvenuta ricostruzione dell'abitazione principale dell'assegnatario.

Art. 4

Il Comune _____ si impegna, per tutta la durata della convenzione a corrispondere, per l'utilizzo dell'immobile e dell'arredo e suppellettili che lo compongono, € _____ (_____) mensili con rate trimestrali.

Le spese per la fornitura delle utenze domestiche (ad es. acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), previa lettura, ove del caso, dei contatori, nonché gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario.

Non è previsto deposito cauzionale.


Art. 5

A tutti gli effetti del presente atto l'assegnatario elegge domicilio nei locali a lui concessi in godimento.

Art. 6

L'Amministrazione rimane estranea ad ogni contenzioso che possa insorgere tra il proprietario dell'immobile e l'assegnatario per fatti o atti non di diretta responsabilità propria.

Per la definizione delle controversie in ordine alla interpretazione ed applicazione delle clausole previste nel presente contratto, che non si siano potute risolvere in via bonaria tra le parti, le stesse indicano quale Foro competente quello dell'Amministrazione.



Art. 7

Le parti danno atto che è stato redatto verbale di consegna dell'immobile che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

L'AMMINISTRAZIONE

IL PROPRIETARIO

L'ASSEGNATARIO

09A05840

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Conigliaro Salvatore, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di ottico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Conigliaro Salvatore, cittadino italiano, nato a Carini (Palermo) il 23 agosto 1968, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Certificat de capacité Opticien» conseguito in Svizzera in data 30 giugno 2002 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'arte ausiliaria di ottico;

Acquisito, nella seduta del 24 aprile 2008, il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, secondo cui il titolo del sig. Conigliaro Salvatore poteva essere riconosciuto come equipollente a quello di ottico che si consegue in Italia previo superamento di una misura compensativa di cui all'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente, a scelta del richiedente, o in un tirocinio di adattamento della durata di un anno (60 CFU) o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: anatomia e fisiopatologia oculare, optometria e contattologia;

Considerato che il sig. Conigliaro Salvatore con lettera acquisita in data 12 settembre 2008 ha scelto di effettuare la prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 17 aprile 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale;

